



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

AREA TECNICA, POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI

Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - ☎ Tel. n. 045 6517157
Centr.: ☎ Tel. 045 6518005, C.F.: 80010130237, P.IVA: 01686350230, Cod. SDI: UFOSLU
E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it, PEC: comune.rovereveronese@pec.it

Prot. n. 1070 / IV-08

lì, 15 Febbraio 2024

AVVISO BANDO DI GARA TRAMITE ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELLA FRAZIONE DI SAN VITALE IN ARCO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 08/02/2024 immediatamente eseguibile e alla propria determinazione n. 35 del 13/02/2024,

RENDE NOTO

che il Comune di Roverè Veronese ai sensi e per effetti dell'art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827, nonché delle eventuali e ulteriori norme applicabili del D. Lgs. n. 36/2023, intende esperire un'asta pubblica per la locazione di terreni agricoli siti nella frazione di San Vitale in Arco.

Con la partecipazione all'asta pubblica e la presentazione dell'offerta, s'intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel bando di gara e non costituisce presunzione di ammissibilità e non potrà creare alcun diritto o aspettativa giuridica. Nessun danno emergente o lucro cessante, compenso o rimborso potrà essere preteso anche nel caso in cui per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, impedimenti o altre cause di forza maggiore, che contrastino con gli interessi generali, il Comune in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza non dovesse procedere alla locazione, sospenderla, interromperla o assegnarla in parte.

Il Comune potrà altresì procedere all'esclusione dei concorrenti anche in ragione di cause ostantive non rilevate durante lo svolgimento dell'asta o intervenute in seguito alla conclusione della medesima.

1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE

L'asta riguarda l'affitto di terreni agricoli di proprietà comunale adibiti a prato siti nella frazione di San Vitale in Arco e identificati catastalmente al Foglio 23, mappali 173, 223, 226, 358, 723 e 725, della superficie complessiva pari a mq. 20.151,00.

2) SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA PUBBLICA

Sono ammessi a partecipare all'asta pubblica tutte le ditte individuali, aziende, società, imprese e cooperative agricole collettive, raggruppamenti, consorzi, GEIE condotti da IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99 e ss.mm.ii. e nello specifico così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile ed in possesso dei seguenti requisiti:

- se soggetti individuali, residenti nel territorio comunale di Roverè Veronese, mentre nel caso di imprese agricole, cooperative agricole o Consorzi con sede legale/operativa sempre nel Comune;
- **di ordine generale** di cui di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs n. 36/2023;

- **idoneità professionale** ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023, titolari di Partita IVA come di seguito indicato:
 - iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per l'esercizio di attività prevalente o secondaria a indirizzo zootecnico e comunque attinente e adeguata a quella oggetto dell'asta;
 - (*facoltativo*) Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;
- **capacità tecnico-organizzativa** ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D. Lgs n. 36/2023 tramite il possesso
 - di copertura assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi;
 - di una struttura aziendale stabile, con adeguate capacità economiche e finanziarie, improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza, necessari per la buona condotta e affitto dei terreni;

In particolare, non possono partecipare i soggetti (Ditte individuali, Aziende, Società e Cooperative agricole, nonché i Raggruppamenti, i Consorzi, i GEIE), che:

- non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché il pagamento di imposte, tasse, canoni, spese e tributi pregressi a favore del Comune di Roverè Veronese;
- sono in contenzioso ancora pendente con questo Comune in quanto responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nella condizione e/o affitto di altri terreni comunali;
- sono iscritti negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- si trovano in condizioni di cause ostative di esclusione dalla contrattazione con le P.A., ovvero sono sottoposti a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii.;

Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun soggetto dovrà singolarmente possedere i sopra descritti requisiti di partecipazione, nessuno escluso.

3) CANONE DI LOCAZIONE A BASE D'ASTA

Sulla base delle opportune indagini tecnico-estimative, degli accertamenti relativi ai valori medi del mercato agricolo e dei criteri applicati per la formulazione del prezzo, tenendo conto dell'appetibilità, nonché delle condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni immobili di proprietà comunale denominato, è stato valutato in **€ 500,00 (CINQUECENTO/00)** il valore di mercato del canone di locazione annuo da porre a base di confronto (oltre a IVA di legge se dovuta). Se dovuta e prevista, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., l'operazione sarà soggetta a I.V.A. e quindi all'importo di aggiudicazione verrà applicata in aggiunta l'aliquota di legge che sarà versata congiuntamente allo stesso prezzo, con rilascio da parte del Comune di Roverè Veronese della relativa fatturazione in modalità elettronica.

Il versamento del canone di locazione dovrà essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, tramite bonifico bancario presso la tesoreria Comunale ed in caso di ritardato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva applicando gli interessi di mora pari al tasso corrente aumentato di cinque punti per il periodo di ritardo. Se il ritardo dovesse superare i novanta giorni, l'aggiudicatario sarà considerato moroso e il Comune potrà rescindere il contratto in danno, incamerando a titolo di penale la cauzione. Il canone annuale di locazione, a partire dal secondo anno, sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale del 100%, in base alle variazioni dell'indice ISTAT di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4) DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., viene stabilita in **N. 3 (TRE) ANNI**, al termine dei quali scadrà e cesserà di diritto e di fatto, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini.

5) DESCRIZIONE DELLA LOCAZIONE

I terreni saranno concessi in affitto solo ed esclusivamente per lo sfalcio periodico del manto erboso connesso alle attività agricole e zootecniche e a pascolo, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con la formula "*visti e piaciuti*" constatata in loco, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo e sfruttamento diverso. L'affittuario dovrà assicurare l'ordine e il decoro del fondo, effettuare la pulizia dalla vegetazione infestante lungo i confini e custodire i beni con l'ordinaria diligenza del "padre di famiglia". Sarà vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo e di sfruttamento dei terreni, se non preventivamente autorizzato dal Comune che potrà stabilire un diverso canone di locazione. Al termine del periodo contrattuale, l'affittuario dovrà lasciare liberi i terreni nell'ordinario stato in cui sono stati concessi, liberi da persone, cose, etc.. Sarà vietata anche ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della locazione. In caso di decesso del titolare del contratto potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente i rimanenti familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visura camerale e comunque in tutti i casi solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.

6) TERMINI DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per partecipare all'asta, i soggetti interessati e idonei dovranno presentare entro le **ORE 12.00 DI VENERDI' 15 MARZO 2024**, a pena di esclusione, un plico debitamente chiuso e sigillato in modo sufficiente per assicurare l'assoluta segretezza dell'offerta e della documentazione contenuta, controfirmato e/o timbrato su tutti i lembi di chiusura, il quale riporterà all'esterno, in modo visibile l'indirizzo completo del mittente e la dicitura:

ASTA PUBBLICA DEL 18/03/2024 PER LOCAZIONE TERRENI NELLA FRAZIONE DI SAN VITALE IN ARCO - NON APRIRE.

Il plico a pena di esclusione, dovrà pervenire od essere recapitato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate con lettera raccomandata A.R. (posta celere compresa), presso il Comune di Roverè Veronese, Piazza Vittorio Emanuele, 12 - 37028 Roverè Veronese (VR). Viene inoltre consentita ai concorrenti, la facoltà della consegna del plico direttamente a mano, da effettuarsi di persona o a mezzo di terzi presso all'Ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammessi documenti e offerte trasmesse per telegramma, fax e/o PEC. L'eventuale ritiro dell'offerta già presentata deve essere compiuto entro il termine di scadenza di presentazione dei plichi, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare la documentazione di gara e dovrà riportare il nominativo del mittente, l'oggetto dell'asta e la dicitura "ritiro offerta".

Parimenti la presentazione di un'offerta sostitutiva oppure integrativa deve essere eseguita entro il termine di scadenza di presentazione dei documenti di gara riportando sul plico anche la dicitura "busta sostitutiva" oppure, rispettivamente, "busta integrativa". Non è ammessa la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo. I plichi pervenuti con altro mezzo oppure che perverranno in ritardo oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi, ovvero sui quali non sia apposta nessuna scritta relativa all'identificazione della gara, non verranno presi in considerazione, non ritenuti validi e quindi esclusi dall'asta. Infatti, per il rispetto del suddetto termine di scadenza NON farà fede il timbro postale né altre attestazioni di corrieri o altri soggetti, ma solo ed esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposti dall'Ufficio protocollo all'atto del ricevimento. Resta inteso che il regolare e tempestivo recapito del plico nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente partecipante, ove per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile entro i termini di scadenza. Pertanto, questo Ente non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di plichi a causa di inesatte indicazioni nel recapito o disguidi postali.

7) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA.

Ogni plico di gara come sopra confezionato, a pena l'esclusione, dovrà contenere al suo interno DUE DISTINTE BUSTE, la "BUSTA A - Documentazione amministrativa e BUSTA B - Offerta economica:

- La "BUSTA A" debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno in modo visibile la dicitura: "**BUSTA A - Documentazione amministrativa**" che a pena di esclusione dall'asta, dovrà contenere quanto segue:
 - **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** debitamente compilata secondo il modello **ALLEGATO 1**), nonché datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo procuratore abilitato, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sul possesso dei requisiti per assumere la locazione (N.B.: *per l'autenticazione della firma alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento valido di identità, per le società e le cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, deve essere allegato alla domanda l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza etc. - nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;*
 - **COPIA VISURA** della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio e aggiornata (*se Società, Azienda, Impresa collettiva o Cooperativa agricola allegare anche l'atto costitutivo della stessa o scrittura privata autenticata*);
 - **DICHIARAZIONE** di iscrizione alla gestione agricoltori autonomi (contribuzione INPS) o in caso di decadenza dell'obbligo, dichiarazione alternativa di non essere soggetto;
- La "BUSTA B" debitamente chiusa e sigillata in modo sufficiente per assicurare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare all'esterno in modo ben visibile la seguente dicitura: **BUSTA B - "Offerta economica"** e contenere all'interno solo l'offerta economica debitamente compilata secondo il modello **ALLEGATO 2) con applicata una marca da bollo da € 16,00**, nonché datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo procuratore abilitato, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con l'indicazione del CANONE DI LOCAZIONE OFFERTO espresso in cifre e in lettere. (N.B.: *per l'autenticazione della firma alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento valido di identità*)

La mancanza o l'irregolarità di uno solo dei predetti documenti contenuti nella BUSTA A e B comporterà l'esclusione automatica dalla gara, mentre per le sole carenze di elementi formali della domanda e/o irregolarità documentali sarà possibile ricorrere al soccorso istruttorio.

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

L'asta sarà tenuta ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete secondo le modalità previste dall'art. 73, lett. c) e dall'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e verrà aggiudicata a "corpo" a favore del concorrente che avrà formulato il **VALORE PIU' ALTO** cioè **l'offerta economica in AUMENTO/RIALZO rispetto all'importo annuo del canone di locazione posto a base di gara. Non sono ammesse offerte con aumento pari al 0% (zero/00) o in ribasso rispetto al prezzo posto a base di confronto.** L'affidatario non potrà pretendere alcuna diminuzione dell'importo aggiudicato per qualsiasi causa, circostanza, motivo o ragione, anche se speciale e determinata da forza maggiore.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida ai fini dell'affidamento, quella più favorevole per l'Ente ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ammesse offerte in variante, parziali, indeterminate, plurime, condizionate o irregolari e nel caso di offerte uguali si chiederà ai concorrenti interessati entro un congruo termine, di offrire un ulteriore aumento del canone di locazione.

L'offerta ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, resterà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per l'Ente di richiedere il differimento del termine).

Si procederà all'aggiudicazione dell'asta anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e regolare a norma dell'art. 69 del R.D. n. 827/24.

In caso di mancanza di offerte o non ritenute valide, il Comune dichiarerà deserta l'asta, riservandosi la facoltà di indire una nuova procedura di gara e individuando eventualmente un nuovo canone di locazione più appetibile da porre a base di confronto.

Mentre l'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto affidatario dal momento della partecipazione alla gara, la stessa non lo è invece per il Comune, restando subordinata all'adozione della determinazione di assegnazione che sarà disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità morale e professionale.

Il Comune, acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre P.A. previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Qualora venisse accertata la falsità delle dichiarazioni rese saranno applicate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia, oltre alle conseguenze amministrative ed in particolare il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, escluderà l'affidatario dalla gara, dichiarando decaduta l'aggiudicazione e con la richiesta di risarcimento dei danni, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e infine sarà segnalato all'autorità giudiziaria con facoltà di esclusione dello stesso concorrente dalle successive gare indette dallo stesso Comune. Parimenti infine, qualora per qualsiasi motivo non imputabile al Comune (es. scioglimento, cessazione o fallimento, frode, mancanza dei requisiti di partecipazione, mancato pagamento o altra grave mancanza) non si pervenisse alla conclusione del procedimento d'asta, lo stesso Ente si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione con la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

9) ESPLETAMENTO DELL'ASTA.

Si procederà all'esperimento dell'asta pubblica, alle ore **10.30** del giorno **18 MARZO 2024**, presso l'Ufficio tecnico posto al 2° piano della Sede municipale di Roverè Veronese sita in Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 - 37028 Roverè Veronese (VR).

10) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA.

Il giorno e l'ora fissati per lo svolgimento dell'asta, si riunirà in seduta pubblica il seggio di gara monocratico presieduto dal Responsabile dell'Area Tecnica alla presenza di due testimoni e per la consultazione dei plichi di gara si procederà con le seguenti operazioni:

▪ **FASE 1: ammissione dei candidati**

- Verifica della data e dell'ora di ricezione dei PLICHI DI GARA, dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura e delle scritte ivi riportate;
- Verifica dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura con apertura delle "BUSTE A - Documentazione amministrativa", dichiarando, sulla scorta della regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta l'ammissione o meno dei concorrenti alla successiva FASE 2 e in caso di carenze formali sarà possibile ricorrere al soccorso istruttorio.

▪ **FASE 2: valutazione offerte economiche**

Verifica dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura con apertura delle "BUSTE B – Offerte economiche" ammesse dichiarando la proposta di aggiudicazione per l'offerta che presenti il canone di locazione più alto in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

11) CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, il Comune ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, procederà all'eventuale soccorso istruttorio, richiedendo la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione, come a titolo di esempio:

- qualora sul plico di gara non sia apposta in modo corretto la scritta indicante la gara;
- qualora risulti incompleta l'istanza di partecipazione;
- in caso di mancata produzione del documento di identità, sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica;
- nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del canone di locazione offerto tanto che lo stesso non sia chiaro.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto partecipante ed in particolare, si procederà invece all'esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio, qualora l'impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando.

12) CAUZIONE CONTRATTUALE E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia della corretta gestione dei terreni ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula della locazione dovranno essere prodotti e inviati in Comune i seguenti documenti:

A) CAUZIONE CONTRATTUALE pari al 20% (venti/00) del canone annuo, da costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:

- Assegno circolare "non trasferibile" e intestato al Comune di Roverè Veronese;
- Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - Codice IBAN: IT65P0503459730000000033439, indicando come causale: "*garanzia contrattuale locazione terreni San Vitale*";
- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia essere valida per tutto il periodo contrattuale e contenere espressamente le seguenti clausole:

- "La garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Roverè Veronese non disporrà la liberazione dell'obbligato mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";
- "Il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del C.C., nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile. Inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento della somma dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
- "Non può essere opposto al Comune di Roverè Veronese l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
- "Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Roverè Veronese è quello in cui ha sede il medesimo";
- (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli) ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del C.C., dovrà essere inserita la seguente clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Roverè Veronese".

La polizza fideiussoria se dovuta, dovrà rispettare la normativa sull'imposta di bollo e se, non dovrà contenere clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Roverè Veronese ed in fine se non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere adeguate con il soccorso istruttorio.

B) POLIZZA ASSICURATIVA a garanzia della responsabilità civile (RCT) per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione dei terreni, nonché verso gli eventuali prestatori di lavoro (RCO), per un massimale di almeno € 3.000.000,00, ovvero ogni persona fisica di cui il contraente si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate compreso il titolare, eventuali familiari coadiuvanti, associati partecipanti, soci del contraente, etc. e dovrà comprendere anche l'estensione al "danno biologico" e alla copertura alle malattie professionali. Resta ad esclusivo e completo carico dell'affittuario, qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compenso nei confronti del Comune e del suo personale. La garanzia dovrà coprire l'intero periodo contrattuale e recare espressamente il vincolo a favore del Comune con efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affittuario. Infine dovrà essere valida per tutta la durata contrattuale ed efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme a titolo di premio da parte dell'affidatario.

13) STIPULA DEL CONTRATTO

La locazione dei terreni di cui al presente bando, sarà effettuata in espressa deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03/05/1982 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- durata della locazione;
- determinazione del canone di locazione;
- modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;

Il contratto di affitto, salvo eventuali imprevisti, sarà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione nella forma della scrittura privata, in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato e alla presenza e con l'assistenza dell'organizzazione professionale agricola rappresentativa della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte.

Tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula del contratto (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria, etc.), saranno totalmente a carico dell'affittuario che dovrà a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'ufficio tecnico una copia in originale con gli estremi di registrazione dell'atto.

Il Comune di Roverè Veronese, per qualsiasi motivo, causa, ragione, interesse per finalità di pubblica utilità, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali dell'ente, ovvero nel caso in cui le aree fossero inserite in zone urbanistiche di trasformazione o di espansione soggette a strumenti attuativi e infine anche nel caso di vendita degli stessi terreni, si riserva la possibilità in qualsiasi momento e a proprio e insindacabile giudizio, di procedere unilateralmente alla disdetta anticipata del contratto tramite raccomandata AR ovvero PEC, da comunicarsi all'affittuario almeno 90 (novanta) giorni prima, il quale non potrà avanzare pretese risarcitorie non avendo diritto ad alcun indennizzo anche economico previsto dalla Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii.;

14) RECESSO E DISDETTA ANTICIPATA DAL CONTRATTO

L'affittuario potrà dare disdetta del contratto tassativamente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente (tranne per morte dello stesso), obbligandosi a riconsegnare i terreni al Comune liberi da persone, cose e animali rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. In caso di recesso anticipato del contratto, l'affittuario dovrà rimborsare al Comune come danno, il 50% del canone di locazione per ogni anno fino alla scadenza naturale del contratto e nel caso di mancato versamento incamererà la cauzione contrattuale. Infine il Comune, in caso di recesso anticipato, per gli anni mancanti fino al termine del periodo contrattuale, si riserva a propria e insindacabile discrezionalità, la facoltà di procedere in ordine di priorità nei seguenti modi:

- scorrere la graduatoria dell'asta originaria.
- indire un nuovo procedimento di gara;

15) DECADENZA E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti, il Comune ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 (trenta) giorni e decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà immediatamente risolto con richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, per quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, i contratti si risolvono di diritto, anche nel caso in cui non siano adempiute le seguenti condizioni:

- obbligo di mantenere inalterata la superficie dei terreni;
- perdita requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- utilizzo e sfruttamento diverso dei terreni;
- mancato versamento del canone annuo entro i termini stabiliti dal contratto;
- gravi violazioni, inefficienza o negligenza nella gestione dei terreni;
- frode, mancata osservanza delle condizioni contrattuali, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- accertati reati di evasione fiscale, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, scioglimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e di pignoramento o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto o sub-concessione.

16) PENALITA' E SANZIONI

Se durante il periodo contrattuale, fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto riportato nel contratto e nelle disposizioni da esso richiamate, si applicheranno le seguenti penalità, indicative e non esaustive, pari a € 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza:

- abbandono o bruciamento di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- ingresso e pascolamento di tori, equini, caprini, ovini, etc.;
- mancato versamento di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, di tasse, imposte, altre somme e spese, etc.;
- violazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;

La contestazione della penalità sarà comunicata all'affittuario tramite lettera raccomandata AR, oppure con notifica del messo comunale o in alternativa mediante PEC, il quale avrà un tempo massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, per provi rimedio, oppure presentare le proprie controdeduzioni, ovvero infine versare la somma tramite bonifico bancario sulla tesoreria. Il Comune, decorsi i sopra citati termini e fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla cauzione annuale o sulla garanzia contrattuale, le quali in qualsiasi caso dovranno essere reintegrate entro i successivi quindici giorni successivi alla data del prelievo.

17) VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune ai fini della conservazione e valorizzazione dei terreni agricoli, si riserva a mezzo dei propri incaricati e delle Forze dell'Ordine di vigilare sul corretto andamento contrattuale, effettuando in qualsiasi momento opportuni controlli e verifiche tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa della locazione e segnalando tempestivamente le eventuali mancanze. Qualora la gestione sia svolta in difformità rispetto alle disposizioni contrattuali, il Comune intimerà all'affittuario un termine perentorio entro il quale provvedere all'eliminazione delle irregolarità contestate.

18) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO INTEGRITA'

L'aggiudicatario dell'asta è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati e approvati dal Comune di Roverè Veronese. La violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dallo stesso Comune.

19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e per quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, anche quelle di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il sottoscritto Ing. Nicola Repele, ammesso per *particolari necessita* dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale.

20) DIRITTO DI ACCESSO, CONTROVERSIE E RICORSI

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della Legge n. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 36/2023 e qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Ogni controversia o contestazione che dovessero insorgere con l'aggiudicatario e che non si sia potuta definire in via bonaria o amministrativa, sarà conclusa in sede civile presso il Foro di Verona, competente in via esclusiva. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Veneto, che possono essere notificati al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando e avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

21) INFORMAZIONI FINALI

- Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “*sigillatura*” si intende un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale come striscia incollata, ceralacca, piombo, scotch, etc. e comunque tale da rendere chiuso il plico esterno e le buste interne, volto ad attestare ed accertare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità ed evitare la manomissione del plico e buste.
- Le comunicazioni saranno inviate con lettera raccomandata A.R., oppure con messo notificatore on alternativa tramite PEC ed eventuali modifiche degli indirizzi o altri problemi nell'utilizzo di tali comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, il quale diversamente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle stesse.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò, comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
- La seduta di gara potrà essere sospesa od aggiornata, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno.
- Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertata che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- Per ogni altra informazione o chiarimento contattare l'ufficio tecnico (Tel. 045 6517157 Mail: nicola.repele@comune.rovereveronese.vr.it).

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali e sensibili strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità di cui alla presente richiesta, saranno raccolti e trattati dal Comune, per la tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'eventuale non comunicazione o l'errata informazione di notizie obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso nel rispetto degli artt. 9, 10 e 11 del Reg. UE n. 679/2016 e ai sensi dell'art. 32, i dati non verranno diffusi in alcun modo e inoltre ai sensi degli artt. dal 15 al 20, agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, la rettifica di quelli inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del Regolamento privacy, la cancellazione e inoltre nei casi previsti dall'art. 18, può essere richiesta una copia dei dati personali e riceverli in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere infine la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
- il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare e non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, si potrà revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità prima della revoca, scrivendo al Comune o inviando una mail: nicola.repele@comune.rovereveronese.vr.it.
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui si ritenga che siano stati violati i propri diritti di cui è titolare, secondo le modalità indicate sul sito internet accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti è gratuito e per maggiori informazioni si invita a consultare l'art. 7 del Regolamento Privacy sul sito web del Garante su: www.garanteprivacy.it mentre gli artt. da 15 a 23 sono consultabili al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>

Per l'erogazione del servizio, i dati personali saranno conservati dal Comune di Roverè Veronese per tutta la durata dell'incarico e per un periodo di ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso, salvo l'esigenza di un'ulteriore conservazione per consentire la difesa dei propri diritti. Mentre per Ditta saranno conservati nei limiti previsti e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Roverè Veronese con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR), Codice Fiscale: 80010130237 e Partita IVA: 01686350230; PEC: comune.rovereveronese@pec.it - Tel. n. 045 6518005.

Il Responsabile della Protezione degli stessi dati (D.P.O.), è il Dott. Madrigali Nicola, Via Dotti, n. 6 - 40135 Bologna, Cellul.: (+39) 3398814928, Mail: nicola.madrigali@ordingbo.it
PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Nicola Repele)

ALLEGATI:

- 1) **Modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;**
- 2) **Modello offerta economica.**

Al COMUNE DI ROVERE' VERONESE
Piazza Vittorio Emanuele, 12
37028 Roverè Veronese (VR)

OGGETTO: Asta pubblica per la locazione di terreni agricoli di proprietà comunale siti nella frazione di San Vitale in Arco.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Il sottoscritto nato il

a (Prov.)

C.F.: in qualità di titolare / legale rappresentante
dell'operatore

con sede in

(Prov.), Via CAP

P.IVA: C.F:

Tel. n. Cellulare n.

Indirizzo E-mail:

Indirizzo PEC:

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto come: *(barrare la casella interessata)*

- Ditta agricola individuale;
- Cooperativa agricola;
- Impresa / Società / Azienda agricola collettiva *(barrare le altre forme non interessate)*;
- Raggruppamento / Consorzio / GEIE *(barrare le altre forme non interessate)* già formalmente costituito già formalmente costituita/o e composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Raggruppamento / Consorzio / GEIE (*barrare le altre forme non interessate*) NON ancora formalmente costituita/o e che sarà composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARA / NO

ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni e conseguenze di legge previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento:

a) che rientra nella categoria degli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

b) **che in merito ai requisiti di ordine generale** non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs n. 36/2023, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente, obbligandosi a comunicare e le eventuali condizioni ostative di cui al presente punto ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali ha beneficiato della "non menzione";

c) che in particolare, ai fini dei requisiti generali:

(barrare la corrispondente casella di riferimento)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

d) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii. o tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994;

e) **che in merito ai requisiti di idoneità professionale:**

(barrare la corrispondente casella di riferimento):

è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nell'apposito registro se cooperativa, con i seguenti dati:

C.C.I.A.A. di:

attività:

.....

.....

Num. Iscrizione data iscrizione

Denominazione:

(solo per le imprese non residenti in Italia), attesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana;

(per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione C.C.I.A.A.), il concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

f) **(eventuale)** è Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambiti dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;

g) **(per le Ditte con meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)**

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(negli altri casi)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);

h) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", pubblicato nella G.U. 28/09/2011, n. 226 come novellato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218;

i) che nei confronti dei **seguenti soggetti**, **non** è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. *(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che non hanno avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta):*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(oppure) che nei confronti dei **seguenti soggetti** sono state pronunciate le seguenti condanne: *(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che hanno avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso):*

.....

.....
.....
.....
.....

- l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria all'art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55;
- m) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, false dichiarazioni in merito ai requisiti grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle condizioni per l'affidamento di altri incarichi da parte di PA, né infine gravi errori nell'esercizio della propria attività;
- n) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativa, imposte, tasse ed in particolare per quelli già concessionari/affittuari con il pagamento di eventuali canoni pregressi e altre spese nei confronti del Comune di Roverè Veronese;
- o) che all'interno dell'azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- p) di non avere contenziosi pendenti con il Comune e di non aver commesso gravi inadempimenti contrattuali e negligenze nella conduzione e/o affitto delle malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di pulizia dei luoghi;
- q) di non essere iscritto/i negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- r) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;
- s) di non essere stato/i sottoposto/i a misure di prevenzione, a procedimenti di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa, di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii. e di non trovarsi in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le PA;
- t) di essere pienamente a conoscenza, consapevole e di accettare che:
 - con la partecipazione all'asta pubblica e la presentazione dell'offerta, s'intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel bando di gara e non costituisce presunzione di ammissibilità e non potrà creare alcun diritto o aspettativa giuridica;
 - nessun danno emergente o lucro cessante, compenso o rimborso potrà essere preteso anche nel caso in cui per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, impedimenti o altre cause di forza maggiore, che contrastino con gli interessi generali, il Comune in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza non dovesse procedere alla locazione, sospenderla, interromperla o assegnarla in parte;
 - il Comune potrà altresì procedere all'esclusione dei concorrenti anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento dell'asta o intervenute in seguito alla conclusione della medesima;
 - se dovuta e prevista ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., al canone sarà soggetto a I.V.A. e quindi all'importo di aggiudicazione verrà applicata in aggiunta l'aliquota di legge che sarà versata congiuntamente allo stesso prezzo, con rilascio da parte del Comune di Roverè Veronese della relativa fatturazione in modalità elettronica;

- il versamento del canone di locazione dovrà essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, tramite bonifico bancario presso la tesoreria Comunale ed in caso di ritardato pagamento, il Comune procederà alla riscossione coattiva applicando gli interessi di mora pari al tasso corrente aumentato di cinque punti per il periodo di ritardo.
- se il ritardo del versamento del canone dovesse superare i novanta giorni, sarà considerato moroso e il Comune potrà rescindere il contratto in danno, incamerando a titolo di penale la cauzione;
- il canone annuale di locazione, a partire dal secondo anno, sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale del 100%, in base alle variazioni dell'indice ISTAT di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- la durata della locazione in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., viene stabilita in N. 3 (TRE) ANNI, al termine dei quali scadrà e cesserà di diritto e di fatto, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini;
- i terreni saranno concessi in affitto solo ed esclusivamente per lo sfalcio periodico del manto erboso connesso alle attività agricole e zootecniche e a pascolo, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con la formula "*visti e piaciuti*" constatata in loco, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo e sfruttamento diverso;
- dovrà assicurare l'ordine e il decoro del fondo, effettuare la pulizia dalla vegetazione infestante lungo i confini e custodire i beni con l'ordinaria diligenza del "padre di famiglia";
- sarà vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo e di sfruttamento dei terreni, se non preventivamente autorizzato dal Comune che potrà stabilire un diverso canone di locazione;
- al termine del periodo contrattuale, lascerà liberi i terreni nell'ordinario stato in cui sono stati concessi, liberi da persone, cose, etc.;
- sarà vietata anche ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della locazione;
- i plichi pervenuti con altro mezzo oppure che perverranno in ritardo oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi, ovvero sui quali non sia apposta nessuna scritta relativa all'identificazione della gara, non verranno presi in considerazione, non ritenuti validi e quindi esclusi dall'asta;
- l'asta sarà tenuta ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete secondo le modalità previste dall'art. 73, lett. c) e dall'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e verrà aggiudicata a "corpo" a favore del concorrente che avrà formulato il valore più alto cioè l'offerta economica in aumento/rialzo rispetto all'importo annuo del canone di locazione posto a base di gara;
- il contratto di affitto, salvo eventuali imprevisti, sarà stipulato nella forma della scrittura privata, in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03/05/1982 e ss.mm.ii., per quanto non espresso o concordato e alla presenza e con l'assistenza dell'organizzazione professionale agricola rappresentativa della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte;
- tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula del contratto (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria, etc.), saranno totalmente a carico dell'affittuario che dovrà a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'ufficio tecnico una copia in originale con gli estremi di registrazione dell'atto;

- il Comune per qualsiasi motivo, causa, ragione, interesse per finalità di pubblica utilità, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali dell'ente, ovvero nel caso in cui le aree fossero inserite in zone urbanistiche di trasformazione o di espansione soggette a strumenti attuativi e infine anche nel caso di vendita degli stessi terreni, si riserva la possibilità in qualsiasi momento e a proprio e insindacabile giudizio, di procedere unilateralmente alla disdetta anticipata del contratto tramite raccomandata AR ovvero PEC, da comunicarsi all'affittuario almeno 90 (novanta) giorni prima, il quale non potrà avanzare pretese risarcitorie non avendo diritto ad alcun indennizzo anche economico previsto dalla Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii.;
 - la disdetta del contratto potrà essere data tassativamente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente, obbligandosi a riconsegnare i terreni al Comune liberi da persone, cose e animali rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta anche per gli aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari;
 - in caso di recesso anticipato del contratto, dovrà rimborsare al Comune come danno, il 50% del canone di locazione per ogni anno fino alla scadenza naturale del contratto e nel caso di mancato versamento lo stesso ente incamererà la cauzione contrattuale;
 - le comunicazioni di Comune saranno inviate con lettera raccomandata A.R., oppure con messo notificatore o in alternativa tramite PEC e dovranno essere ritenute valide a tutti gli effetti di legge;
- u) di obbligarsi a garantire durante il periodo contrattuale:
- idonea copertura assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella locazione dei terreni;
 - una struttura aziendale stabile, con adeguate capacità economiche e finanziarie, improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza, necessari per la buona condotta e affitto della malga;
 - tutti gli interventi di manutenzione per la conservazione dei terreni nello stato in cui sono stati consegnati e secondo la destinazione d'uso;
- v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le leggi contenute nel bando di gara ed applicabili;
- w) di aver effettuato un apposito sopralluogo presso i terreni oggetto della locazione, avendo preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali, della viabilità, delle condizioni locali, accessi, obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo della locazione;
- x) di ritenere la locazione realizzabile pienamente soddisfacente alle proprie esigenze produttive, nonché equo, adeguato e remunerativo il canone offerto e di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la locazione rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e pertanto ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione non mi esimerà dal rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- y) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 adottato dal Comune e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori lo stesso codice comportamentale, pena la risoluzione degli obblighi contrattuali;
- z) di impegnarsi a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico;

- aa) non si trova/no in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti);
- bb) di essere pienamente informato sulla raccolta e trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, come da nota informativa allegata alla richiesta di offerta.

Luogo e data

IN FEDE
(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- Per le Società, Imprese, Aziende e Cooperative agricole, nonché per i raggruppamenti, se il modulo non è sufficiente deve essere allegato l'elenco dei nominativi di ciascun associato, socio, amministratore etc. che riporti almeno nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale;
- in caso di raggruppamento di imprese o consorzio o GEIE, il modello dovrà essere compilato e firmato singolarmente da ogni impresa partecipante al raggruppamento o consorzio, precisando che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o in caso di consorzio da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

Raggruppamento / Consorzio / GEIE (barrare le altre forme non interessate) NON ancora formalmente costituita/o e che sarà composta/o dai seguenti soggetti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

OFFRE / ONO

per la locazione dei terreni siti nella frazione di San Vitale in Arco, un CANONE ANNUO

pari a **Euro**

(in lettere)

DICHIARA

l'offerta ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, resterà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per l'Ente di richiedere il differimento del termine).

Luogo e data

IN FEDE

(timbro e firma legale rappresentante/titolare)

.....

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta allegato copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.